

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	» 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 7
<i>In sede legislativa</i>	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 10
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 11
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
CONVOCAZIONI	» 15

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

Il Presidente comunica che è pervenuto un ricorso avverso la proclamazione di un deputato del IX Collegio (Verona); su proposta del Relatore del Collegio, la Giunta lo

respinge. Il Presidente informa, inoltre, la Giunta sugli sviluppi delle indagini relative al XXIX Collegio (Palermo).

La Giunta convalida, poi, l'elezione dei deputati Giuseppe Abbruzzese e Maruzza Astolfi.

Si passa quindi all'esame della compatibilità di talune cariche con il mandato parlamentare. Vengono dichiarate incompatibili le seguenti cariche:

Vicentini Rodolfo: membro del Comitato di vigilanza della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno all'I.N.P.S.;

Scarascia Mugnozza Carlo: presidente dell'Istituto Itapesca;

Vincelli Sebastiano: presidente provinciale dell'Ente nazionale istruzione e addestramento professionale (E.N.I.A.P.).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Corrao (*concorso in diffamazione*) (Doc. II, n. 83).

Il Presidente comunica che il deputato Cacciatore ha fatto sapere di non poter partecipare alla seduta della Giunta per improrogabili impegni già assunti e pertanto prega di rinviare ad altra seduta la discussione sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Corrao. La Giunta delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della suddetta richiesta di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Minasi (*concorso in invasione di terreni*) (Doc. II, n. 86).

Il Relatore Pucci espone i fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Minasi. Conclude avanzando la proposta che non ven-

ga concessa detta autorizzazione. La Giunta delibera in conformità:

contro il deputato Raucci (*abbagliamento*) (Doc. II, n. 99).

Il Relatore Valiante espone i fatti che hanno determinato il reato di cui all'articolo 110, settimo capoverso, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e, che pertanto hanno provocato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Raucci. Conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione medesima. Dopo interventi del Presidente e dei deputati Greppi e Amendola Pietro nonché del Relatore Valiante, la Giunta a maggioranza, e con l'astensione del deputato Greppi, non approva le conclusioni del Relatore e quindi delibera di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei riguardi del deputato Raucci. Avendo il deputato Valiante manifestata l'intenzione di rinunciare all'incarico di riferire in Assemblea, il Presidente dà mandato al deputato Sforza di stendere la relazione scritta; contro il deputato Averardi (*falsa testimonianza*) (Doc. II, n. 102).

Il Relatore Greppi, dopo ampia esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Averardi e dopo una accurata valutazione dei fatti medesimi in riferimento all'ambiente in cui sono intervenuti, propone alla Giunta la concessione dell'autorizzazione medesima. La Giunta delibera in conformità; contro il deputato Pellegrino (*istigazione continuata a delinquere*) (Doc. II, n. 87).

Il Presidente prospetta l'opportunità di rinviare ulteriormente la discussione sulla richiesta dell'autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Pellegrino non essendo ancora pervenuti alcuni atti connessi alla richiesta medesima. La Giunta delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione suddetta;

contro il deputato Almirante (*vilipendio delle Assemblee legislative*) (Doc. II, n. 100).

In sostituzione del Relatore Cacciatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta, riferisce il Presidente sui fatti che hanno portato alla richiesta della autorizzazione a procedere contro il deputato Almirante. Conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione medesima. La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Almirante (*vilipendio delle Assemblee legislative*) (Doc. II, n. 110).

Il Presidente, in sostituzione del Relatore Cacciatore impossibilitato ad intervenire, espone i fatti che hanno determinato una ulteriore violazione dell'articolo 290 del Codice

penale da parte dello stesso deputato Almirante e quindi hanno provocato la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio nei suoi confronti. Propone che venga concessa l'autorizzazione medesima. La Giunta delibera in conformità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.*

Il Presidente, dopo di avere riferito sull'incontro avvenuto tra l'Ufficio di Presidenza della Commissione e l'onorevole Presidente della Camera in ordine alla questione sollevata nella seduta precedente sulla ammissibilità di relazioni di minoranza, comunica che la questione è da risolversi in senso positivo, alla stregua del parere espresso dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 12 novembre 1958. Relativamente al problema della selezione degli atti da pubblicarsi, per il quale conferma la piena libertà di valutazione e di decisione della Commissione, ritiene che possa essere esaminato nel corso della prossima seduta.

La Commissione passa, quindi, alle deliberazioni conclusive sul settore farmaceutico: il Presidente rileva che al riguardo è stata presentata una relazione le cui conclusioni sono state condivise all'unanimità dal gruppo di lavoro degli esperti.

La Commissione approva nella sua impostazione e nelle conclusioni di massima la relazione degli esperti con integrazioni proposte dai deputati Natoli e D'Amato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

GIUSTIZIA (IV) e INDUSTRIA (XII) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione ZAPPA.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi e il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Oliva.

PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591).

Il Relatore per la Commissione Giustizia, Ruffini, illustra il provvedimento sotto il profilo del nuovo regime giuridico che la proposta di legge introduce negli istituti della vendita con riserva di proprietà, della locazione con patto di riscatto, e dei privilegi in genere.

Il Relatore mette altresì in rilievo come l'applicazione del contrassegno previsto dall'articolo primo garantisce un regime di pubblicità molto simile a quello delle autovetture, opponibile anche ai terzi in buona fede.

Il provvedimento prevede inoltre una nuova disciplina giuridica della emissione di cambiali a favore del costruttore della macchina utensile e del primo acquirente: ciò al fine di mobilitare il risparmio, nel contesto del particolare momento congiunturale attraversato dall'economia nazionale. Infine il Relatore dà ragione delle norme penali introdotte nelle ipotesi di apposizione o cancellazione abusiva del contrassegno, e, concludendo, preannuncia una serie di emendamenti al testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il Relatore per la Commissione Industria, Mussa Ivaldi, sottolinea il carattere anticongiunturale del provvedimento che si propone il duplice scopo del rinnovo del parco nazionale delle macchine utensili e di incentivare la produzione ed il commercio delle stesse attraverso il sistema delle vendite a pagamento differito. A proposito di quest'ultimo punto, sottolinea come per la prima volta detto sistema di vendita viene applicato al settore dei beni di investimento. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (939-B).

Il Presidente, in sostituzione del Relatore Fortuna, riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione, quindi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi par-

lamentari, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 939-B.

PROPOSTE DI LEGGE:

BREGANZE: ed altri « Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello » (1745);

MARTUSCELLI ed altri: « Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello » (2030);

BOZZI: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2091).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge e sceglie quale testo base la proposta di iniziativa dei deputati Breganze ed altri.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'articolo 1 della proposta Breganze, nonché degli emendamenti presentati dal Governo, dai deputati Cacciatore ed Amatucci, dal deputato Bonaiti, dallo stesso presentatore della proposta di legge Breganze, dai deputati Galdo e Romeo, dal deputato Pennacchini, dai deputati Pellegrino ed altri, e dai deputati Mariconda ed altri.

Intervengono nella discussione i deputati Bozzi, Martuscelli, Guidi, Cacciatore, Cariota Ferrara, Amatucci, Mariconda, Breganze, Pennacchini, Bonaiti, Galdo, Romeo, Pellegrino, Bisantis, il Relatore Valiante ed il Ministro Reale.

La Commissione respinge l'emendamento Mariconda ed altri che propone la sostituzione dell'articolo 1 della proposta Breganze con l'articolo 1 della proposta Martuscelli e, quindi, tenendo come base l'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta Breganze, respinge un emendamento Pellegrino ed altri relativo alla riduzione degli anni necessari per la promozione a magistrato d'appello da 11 a 10. Approva, invece, con una specifica riserva del deputato Bisantis che contesta la legittimità costituzionale del termine « nomina » per i magistrati di appello, una nuova formulazione dei primi due commi dell'emendamento governativo accogliendo il testo proposto dal deputato Pennacchini, che assorbe gli emendamenti Amatucci, Galdo, Romeo e Bonaiti.

La Commissione, dopo aver accolto alcune modifiche di carattere formale proposte dal Relatore Valiante e dal deputato Breganze, approva nel complesso l'articolo 1 che rimane così formulato:

« I magistrati di tribunale, compiuti 11 anni dalla promozione a tale qualifica, sono

sottoposti alla valutazione del Consiglio giudiziario ai fini della nomina a magistrato di appello.

« Il Consiglio superiore della magistratura, procede alla nomina a magistrati di appello previa valutazione del motivato parere del Consiglio giudiziario.

« La nomina a magistrato di appello produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza al 31 dicembre dell'anno in cui il magistrato di tribunale compie 11 anni dalla promozione a tale qualifica.

« I magistrati che non abbiano conseguito la valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

« Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto, il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

« Per i magistrati addetti ad uffici non giudiziari, dipendenti da altre amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti e, per i segretari del Consiglio superiore, dal capo della segreteria del Consiglio medesimo ».

La Commissione, su proposta del deputato Breganze, si riserva di affidare al Comitato dei nove, in sede di coordinamento, la facoltà di scindere i due ultimi commi dal contesto dell'articolo 1 facendone oggetto di un nuovo articolo a sé stante.

La Commissione, quindi, approva un emendamento Bonaiti, proposto quale comma aggiuntivo all'articolo 1, del seguente tenore:

« Per la nomina a magistrato d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente ».

La Commissione affida la più esatta formulazione ed il miglior collocamento di questo comma, da considerarsi soprattutto quale norma transitoria, al coordinamento finale del testo che sarà fatto dal Comitato dei nove.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame degli articoli al proseguimento della seduta nelle ore pomeridiane.

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 19,15).

La Commissione esamina l'articolo 1-bis proposto dal Governo e gli emendamenti presentati, a questo articolo aggiuntivo, dai deputati Coccia, Guidi ed altri, dal deputato Amatucci, dal deputato Pennacchini e dal deputato Breganze.

Intervengono nella discussione i deputati: Mariconda, Amatucci, Zoboli, Palazzolo, Guidi, Lucifredi, Martuscelli, Fortuna, nonché il Relatore Valiante e il Ministro Reale.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 1-bis dopo aver accolto una nuova formulazione del primo comma secondo un emendamento proposto dal deputato Pennacchini con alcune modifiche suggerite dai deputati Valiante e Breganze, nonché un emendamento dei deputati Guidi ed altri, per la soppressione delle parole: « delle doti di cultura nonché del prestigio dovuto nell'ambiente in cui esercita le funzioni ».

Il testo dell'articolo 1-bis rimane, pertanto, così formulato:

« Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui all'articolo precedente, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento dei compiti affidatigli ».

« Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

« Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

« Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il magistrato può formulare sue osservazioni a norma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ».

La Commissione, quindi, esamina il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Lucifredi:

« Dopo l'articolo 1-bis introdurre il seguente:

« Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 il Consiglio giudiziario è integrato da due magistrati di Corte di appello designati dal Consiglio superiore della magistratura fuori dal suo seno.

La designazione prevista dal comma precedente è unica per tutti i Consigli giudiziari della Repubblica e viene effettuata all'inizio di ogni anno giudiziario ».

Contestualmente viene esaminato un emendamento Breganze del seguente tenore:

« Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3, il Consiglio giudiziario è integrato dal Presidente del Consiglio dell'ordine forense avente sede nel capoluogo del distretto ».

Data la portata del problema e le implicazioni che esso comporta, dopo interventi dei singoli proponenti, del Relatore Valiante, dei deputati Guidi, Martuscelli, del Ministro Reale, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 9,35. — *Presidenza del Vicepresidente CURTI AURELIO.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato al tesoro, Gatto, e alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965) (*Parere alla VIII Commissione*) (2454).

Dopo illustrazione del Presidente Curti Aurelio, in sostituzione del Relatore Pedini, e dopo un intervento del deputato Failla, che ricorda il contrario atteggiamento della sua parte nei confronti del disegno di legge nel suo complesso, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole agli emendamenti trasmessi dalla Commissione Istruzione relativi al primo comma dell'articolo 2 nonché introduttivi di un articolo aggiuntivo, a condizione che la Commissione di merito introduca altresì nel disegno di legge i seguenti ulteriori emendamenti, necessari ad assicurare la copertura finanziaria della ulteriore spesa implicata:

all'articolo 2, sostituire l'ultimo periodo dell'ultimo comma con il seguente: « Per i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge è assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lire 6 mila milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.125 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario

1965 e lire 875 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966 »;

all'articolo 12, sostituirlo con la seguente nuova formulazione: « Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformità delle norme stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché per quelle previste dall'articolo 4 della presente legge »;

all'articolo 13, sostituire il primo comma con il seguente: « All'onere di complessive lire 36.100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, per milioni 200 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e per milioni 10.500 con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 12 »;

all'articolo aggiuntivo, sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Agli scopi di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966 ».

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività ». (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo ». (*Parere alla XI Commissione*) (309-bis).

Il Presidente Curti Aurelio prospetta l'urgenza che la Commissione Bilancio definisca il proprio parere, poiché la Commissione Agricoltura si propone di concludere in giornata l'esame del disegno di legge, sul quale peraltro il Governo non ha più presentato gli annunciati emendamenti, sicché il provvedimento sarà da esaminare nel testo trasmesso dal Senato per le conseguenze finanziarie implicate, da una parte, e per le sue connessioni con la programmazione, dall'altra.

Il deputato Maschiella, richiamandosi al recente sciopero generale a carattere ampiamente unitario svoltosi in Umbria, ne sottolinea la immediata connessione e rilevanza anche con il disegno di legge istitutivo degli Enti di sviluppo, da considerarsi strumenti necessari ed essenziali della programmazione in agricoltura. Osserva che per assolvere a tale ruolo gli Enti di sviluppo dovrebbero peraltro ricevere adeguate competenze funzionali, che non sono invece incluse dal disegno di legge in esame. Ravvisa pertanto il rischio che gli Enti di sviluppo si vengano ad aggiungere ai numerosi altri enti ed operatori pubblici in agricoltura con dispersione di risorse e confusione di competenze, perpetuando una situazione già gravemente onerosa per lo Stato e per la stessa economia agricola.

Il deputato Failla, dopo aver ribadito le riserve della sua parte a carico della deroga introdotta dall'articolo 12 alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 in tema di contabilità generale dello Stato, rileva che gli Enti di sviluppo dovrebbero costituire una essenziale strumentazione della programmazione e perciò appare quanto mai necessaria una coerenza di assetto istituzionale tra la legge sugli Enti e la cosiddetta legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, anch'essa da considerare come legge di strumentazione della programmazione. Nota che non vi è invece nell'attuale testo del disegno di legge sugli Enti di sviluppo alcun cenno alla competenza istituzionale delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale in materia di agricoltura ed in particolare in materia di programmazione dello sviluppo e della trasformazione agraria. Particolarmente lesiva alla competenza costituzionalmente riservata alle regioni a statuto speciale gli sembra la norma di cui al punto 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ritiene che la Commissione Bilancio debba esprimere tali esigenze e tali preoccupazioni alla Commissione di merito.

Il deputato Gohering esprime il proprio contrario orientamento sul disegno di legge in esame, che contribuisce ad aggravare i costi e la confusione nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare degli Enti pubblici che con mal definite e male apposte competenze operano nei vari settori dell'economia; ciò senza adeguata considerazione delle risorse e delle disponibilità del Tesoro, specie nella attuale difficile congiuntura.

Il deputato Anderlini chiede chiarimenti sul maggiore onere introdotto da alcuni emendamenti apportati dal Senato al testo del disegno di legge al fine di accertare che la coper-

tura finanziaria prevista risulti adeguata a tali nuove misure di spesa. Rileva inoltre una certa ambiguità nell'atteggiamento del Governo, che in sede di Commissione Bilancio ha annunciato emendamenti di notevole rilievo e gravemente restrittivi delle funzioni da attribuire agli Enti di sviluppo, mentre in Commissione agricoltura esclude l'ipotesi di modificare il testo del disegno di legge di delega ma si riserva di tenere conto degli annunciati emendamenti in sede di decreti delegati.

Il deputato Biasutti riconosce le complessità del provvedimento in esame, che può giustificare talune perplessità di giudizio emerse in sede di Commissione Bilancio, ma fa valere l'esigenza di non procrastinare soluzioni a problemi gravi ed urgenti quali quelli della nostra agricoltura e delle strutture già operanti nel settore in attesa di una complessa definizione del sistema della programmazione.

Il Relatore Isgrò prospetta infine l'ipotesi che la Commissione Bilancio, esprimendo parere favorevole sul disegno di legge in esame, formuli la raccomandazione che sia assicurata la massima coerenza con le esigenze istituzionali e strumentali della programmazione, al fine di garantire a un tempo la guida unitaria e la efficienza degli interventi in agricoltura tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, così come già raccomandato dalla Commissione Bilancio in occasione della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno nonché secondo le definizioni ivi successivamente accolte da parte della Camera.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2388).

Il Relatore Biasutti riferisce che, in base agli accertamenti deliberati dalla Commissione Bilancio nella precedente seduta, è risultato che sugli indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio semestrale decorso non risultano in realtà disponibilità adeguate ad assicurare la copertura della spesa relativa a quel periodo finanziario implicata dal disegno di legge in esame. Riferisce che è peraltro risultato che il riferimento nel testo del disegno di legge ai capitoli di spesa dell'esercizio decorso è oggi pleonastico e anacronistico in quanto i rimborsi di imposta avvengono sempre a carico dell'esercizio nel corso del quale sono in realtà corrisposti.

Mentre pertanto risulta fondato il rilievo della Commissione Bilancio, si può senza preoccupazione lasciare immutato il testo del disegno di legge approvato dal Senato, poiché, nonostante il riferimento ivi accolto all'esercizio decorso, tutta la spesa risulterà ugualmente a carico dell'anno finanziario 1965 in applicazione del criterio di imputazione della spesa ora riferito.

Sulla base dei chiarimenti resi dal Relatore e dopo che il deputato Failla ha ribadito le già espresse riserve sulla imperfetta formulazione della copertura, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroghe al monopolio di Stato del chinino » (*Parere alla VI Commissione*) (2295).

Dopo illustrazione del Presidente Curti Aurelio, che sostituisce il Relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro » (*Parere alla VI Commissione*) (2309).

In assenza del Relatore Ghio e dopo breve illustrazione del Presidente Curti Aurelio nonché intervento del deputato Anderlini, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della Marina militare » (*Parere alla VII Commissione*) (870).

In assenza del Relatore Fabbrì Francesco, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

VICENTINI ed altri: « Abrogazione dell'esenzione da ogni contributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 » (492);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: « Norme sull'indennità parlamentare » (554);

ABATE ed altri: « Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento » (2425);

— (*Parere alla I Commissione*).

Dopo illustrazione del relatore Gioia ed interventi dei deputati Failla, Sullo, Bia-

sutti e Goehring, che esprimono tutti consenso con la illustrazione e le proposte del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla base della proposta di legge n. 2425, a condizione che la decorrenza di cui al primo comma dell'articolo 7 venga portata dal 1° gennaio al 1° luglio 1965 nonché a condizione che la indicazione di copertura di cui al secondo comma del medesimo articolo venga formulata nei seguenti termini: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo concernente il fondo di riserva per le spese imprevedute ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

DI PRIMIO: « Disposizioni transitorie per il collocamento in quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari » (2244).

Su proposta del Relatore Laforgia, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

FERRARI AGGRADI ed altri: « Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale » (675);

BORRA ed altri: « Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale » (1983).

Su proposta del Relatore Bima, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento delle proposte di legge in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (711);

LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1051);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1185).

Su proposta del Relatore Loreti, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento delle proposte di legge in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

ZUGNO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario » (1789).

Su proposta del Relatore Castellucci, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

PARERE SULLE PROPOSTE DI LEGGE:

ABATE ed altri: « Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento » (2425);

AMABEI GIUSEPPE e ORLANDI: « Norme sull'indennità parlamentare » (554);

VICENTINI ed altri: « Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, u. 1102 » (492) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo relazione del Presidente Vicentini, la Commissione delibera alla unanimità di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMAROLI ed altri: « Modifica all'ordinamento della guardia di finanza » (*Urgenza*) (1396).

Su proposta del Relatore Napolitano Francesco, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1032).

Su proposta del Relatore Tambroni, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimen-

to della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento delle indennità di missione » (1393).

Su proposta del Relatore Napolitano Francesco la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge le venga assegnata in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Bensi e Valsecchi; per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (2301).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il disegno di legge che sancisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di depositare in conti correnti presso il Tesoro le loro eventuali disponibilità liquide. Per quanto riguarda, invece, gli enti che beneficiano, con carattere di periodicità, sotto qualsiasi forma, di contributi a carico del bilancio dello Stato, e di amministrazioni autonome di Stato, l'obbligo di cui sopra è ovviamente limitato all'ammontare dei contributi medesimi.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Bima, Soliano e Angelino Paolo, nonché del Relatore e del Sottosegretario Belotti, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Un emendamento soppressivo dell'articolo 4, presentato dai deputati Soliano, Carocci, Raffaelli, Malfatti Francesco e Lenti, non è approvato.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione della competenza territoriale del credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica Italiana » (2302).

Il Relatore Castellucci illustra ampiamente il disegno di legge sottolineando, fra l'altro, che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964 ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta dell'Istituto di estendere le proprie competenze territoriali e che il capitale del « Fonsardo » appartiene per la quasi totalità alle tre banche di interesse nazionale, le quali attraverso le rispettive organizzazioni periferiche hanno la possibilità di raccogliere e di istruire la richiesta di mutui fondiario-edilizi in ogni parte del territorio nazionale.

Al termine della seduta, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione alla Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro » (2309).

Su proposta del Relatore Bonaiti, la discussione è rinviata ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013, di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209, di repertorio, alla società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti nell'arenile medesimo » (2289).

Il Relatore Patrini illustra il disegno di legge ricordando tra l'altro le vicende della concessione del terreno in oggetto dal 1903 al 1960 e i precedenti del disegno di legge già presentato al Senato nella scorsa legislatura e decaduto a seguito dello scioglimento delle Camere.

Dopo interventi dei deputati Angelino Paolo e Lenti, che manifestano perplessità sulla congruità del prezzo e del Sottosegretario Bensi, che fornisce alcuni chiarimenti, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuova misura della tassa sui marmi scavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema » (2290);

MALFATTI FRANCESCO e PAOLICCHI: « Modificazioni alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi scavati nel ter-

ritorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema » (1711).

Il Relatore Scricciolo illustra i provvedimenti modificativi dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1950, n. 793, che ponendo nuovi limiti di tariffa adeguati agli attuali valori della moneta e del mercato dei marmi, intendono in sostanza imprimere giuridica convalida alla situazione di fatto, originata dal mancato aggiornamento della tassa in via legislativa, e conclude proponendo alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge 2290.

Interloquiscono i deputati: Malfatti Francesco, il quale denuncia il sistema, più volte seguito dal Governo, di mortificare l'iniziativa parlamentare e lamenta la insufficienza del disegno di legge; Angelino Paolo, il quale manifesta perplessità; Buzzetti, il quale si dichiara favorevole auspicando nel contempo l'estensione del provvedimento ad altri comuni; Nicoletto, il quale illustra un emendamento inteso ad estendere l'applicazione della tassa al comune di Botticino (Brescia).

Il Sottosegretario Valsecchi chiarisce che la tassa in oggetto ha un carattere di specialità ed eccezionalità per cui non è possibile estenderla *sic et simpliciter* ad altri comuni sedi di estrazioni minerarie.

Il Presidente Vicentini, dopo aver ricordato i precedenti relativi all'imposta generale sull'entrata e sostenuto la necessità di adottare un provvedimento quanto più possibile uniforme per evitare discriminazioni ingiustificate, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MAGLIANO TERENCE: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle province » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2149).

Il Relatore Bassi riferisce brevemente sul disegno di legge già esaminato in sede referente.

Al termine della seduta, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPEZZANO e PUGLIESE: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile » San Gio-

vanni di Dio " di Crotone » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2251).

Dopo relazione del Relatore Scricciolo gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ». (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1082/B).

Il Relatore Napolitano Francesco riferisce sulle modifiche apportate all'articolo 2 dalla V Commissione permanente del Senato e concernenti la copertura.

L'articolo 2 è quindi approvato, senza discussione, nel testo trasmesso dal Senato.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO*. — Intervengono: il Ministro della marina mercantile, Spagnoli e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

PROPOSTA DI LEGGE:

DI PIAZZA ed altri: « Norme integrative della legge 14 novembre 1961, n. 1268, sulla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo » (2205).

Su proposta del Relatore, Macchiavelli, e dopo interventi del Sottosegretario Riccio e del Ministro Spagnoli che si dichiarano favorevoli alla proposta stessa, la Commissione delibera, alla unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa del provvedimento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE.

Il Ministro della marina mercantile, Spagnoli, conclude, la discussione. Dopo aver espresso il suo compiacimento e il suo ringraziamento per i numerosi interventi che hanno apportato valido contributo di concre-

tezza e di completezza alla discussione, egli trae motivo da essi per procedere ad un'ampia disamina dei problemi della marina mercantile: compiti e struttura del Ministero, problemi del traffico, linee sovvenzionate p.i.n. e locali, cantieri navali, lavoro marittimo, pesca, porti e capitanerie di porto.

Per quanto concerne i compiti e la struttura del Ministero, dichiara che - in relazione ai sempre maggiori compiti demandati, dalla legge e dall'allargata attività statutale, all'autorità marittima, sia centrale che periferica - gli organi attuali sono del tutto inadeguati ed anche la strutturazione del Ministero appare non rispondente alla accresciute esigenze; sicché è stata nominata una Commissione, presieduta dal Sottosegretario Riccio, con il compito di studiare una nuova strutturazione del Ministero, il riordinamento dei servizi centrali e periferici e il potenziamento dei ruoli organici del personale civile, sia centrale che periferico, e del personale militare.

Circa il problema del traffico, mette in rilievo la collaborazione del suo Ministero con quello degli Affari esteri, da una parte, sia per l'esecuzione di accordi internazionali, sia per il trasporto degli emigranti via mare, nonché con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da un'altra parte per assicurare ai pescatori l'assistenza in materia di sicurezza della navigazione (nonostante la recente rinuncia da parte del Consorzio nazionale fra le cooperative di pescatori a gestire le stazioni costiere di radio pesca) e per offrire alla categoria facilitazioni tariffarie alle comunicazioni di carattere commerciale.

Per quanto concerne le linee sovvenzionate p.i.n., giudica già superata l'apposita legge 2 giugno 1962, n. 600, che prevede sovvenzioni per 23 miliardi e 600 milioni, mentre già oggi tale onere supera i 50 miliardi e comunica la costituzione di una Commissione con l'incarico di accertare le partite attive e passive emerse durante l'anno 1964; manifesta anche l'intendimento, qualora dovesse continuare la stasi nel flusso di passeggeri sulle grandi linee internazionali, di procedere alla revisione degli attuali criteri ed all'eventuale destinazione di grandi unità a servizio di crociera.

Per quanto concerne le linee locali e, in particolare, mediterranee, prospetta la necessità di tener conto, per la nostra futura attività in questo mare, dello sviluppo peschereccio e, soprattutto, turistico che stanno assumendo molti paesi rivieraschi, prima estranei a queste attività.

Circa il settore delle costruzioni navali, dopo essersi richiamato all'azione di sostegno sotto forma di agevolazioni fiscali (per il quale è in corso di approvazione da parte del Parlamento la relativa legge) e di interventi economici (per i quali il Governo è deciso a resistere alle sollecitazioni negative della C.E.E.), afferma la necessità, da una parte, di arrivare a considerare l'attività cantieristica alla stregua di qualsiasi altra attività industriale con la conseguenza di renderla competitiva di per sé, e, dall'altra, di far in modo che l'eventuale suo ridimensionamento non determini il disperdersi di manodopera tanto qualificata e preziosa.

Per quanto concerne il lavoro portuale, dà notizia della costituzione di due Commissioni con l'incarico di esaminare le possibilità di incremento della produttività nei porti e di migliorarne la funzionalità, una, interministeriale, con un angolo visuale prevalentemente tecnico, e, l'altra, che include anche rappresentanti degli utenti portuali e dei lavoratori portuali, con una visione più completa e di prospettiva aggiunge che il Ministero ha anche posto allo studio una serie di problemi connessi allo stato giuridico dei lavoratori occasionali per un eventuale ripristino della categoria dei lavoratori portuali avventizi.

A proposito del lavoro marittimo, si sofferma in particolare sul problema delle pensioni e, mentre dichiara che la concessione di una mensilità straordinaria ai pensionati è una riprova dell'interesse con cui il problema è seguito, dà notizia di una Commissione per lo studio di una soluzione integrale nel quadro del sistema generale di previdenza.

A proposito del demanio marittimo mette in rilievo la grande importanza da esso assunta negli ultimi anni, sia per l'incremento delle attività turistico-balneari, sia per la tendenza delle industrie che utilizzano prodotti di massa (petrolifere, chimiche, siderurgiche, ecc.) ad installare i propri impianti in zone costiere o, comunque, collegate direttamente con il mare; aggiunge che tale fenomeno è ben presente alla Commissione incaricata di studiare la ristrutturazione del Ministero, che è orientata a farne oggetto di un'apposita direzione generale; afferma, infine, il carattere preminente ed esclusivo delle competenze e dei poteri istituzionali dell'Amministrazione marittima, riconosciuto, del resto, anche da una recente sentenza della Cassazione.

Per quanto concerne la pesca, dopo aver ricordato gli stanziamenti recentemente di-

sposti per le costruzioni navali e dopo aver dato notizia di uno schema di legge che prevede uno stanziamento di 5 miliardi per l'incremento del fondo di rotazione, si sofferma sulla necessità che i piccoli pescatori siano messi nelle condizioni di poter usufruire delle provvidenze in vigore, mediante la loro riunione in efficienti cooperative.

Quanto ai porti, ricorda che la competenza primaria non spetta all'amministrazione marittima, ma al Ministero dei lavori pubblici (dà notizia di contatti con quest'ultimo per l'aggiornamento dell'attuale inadeguata legislazione). A proposito del piano dei porti, in particolare, dopo aver ricordato il programma quinquennale di 260 miliardi e il disegno di legge all'esame del Parlamento che prevede lo stanziamento di 75 miliardi per l'esecuzione di opere portuali e per il potenziamento del parco effossorio, insiste sulla necessità che la ripartizione dei fondi avvenga secondo rigidi criteri di produttività.

Per quanto concerne, infine, le capitaneerie, lamenta gravi deficienze di uomini, di mezzi e di sedi, alle quali ha già cercato di porre riparo, ma per le quali molto ancora si deve fare.

Egli conclude questa parte del suo intervento sottolineando che quanto da lui esposto è consequenziale a quanto ha già deciso il Governo in sede di discussione e approvazione del piano quinquennale ed augurandosi che il piano stesso possa essere rapidamente approvato anche dal Parlamento.

Il Ministro Spagnoli risponde, poi, ai singoli quesiti posti dai deputati intervenuti nella discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrarini Aggradi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271);
NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (309-bis).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale.

Dà quindi lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base il disegno di legge.

Si passa poi all'esame dell'articolo 1, al quale sono stati presentati numerosi emendamenti.

Il deputato Ognibene illustra un emendamento col quale si propone la costituzione di Enti in tutte le regioni.

Il deputato Leopardi Dittaiuti chiede la soppressione della norma che delega il Governo ad istituire due nuovi enti nelle Marche e nell'Umbria.

Il deputato Angelini Giuseppe propone l'estensione della competenza dei nuovi enti a tutto il territorio regionale.

Il deputato Speciale illustra un emendamento diretto a sopprimere l'estensione delle norme all'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Il deputato Gessi Nives chiede la costituzione in enti autonomi delle sezioni degli Enti di sviluppo operanti in regioni diverse.

Il deputato Gombi propone che in sede di delega il Governo venga autorizzato ad istituire Enti di sviluppo nelle regioni non previste dalla presente legge.

Il deputato Beccastrini illustra un emendamento col quale si intende delegare il Governo ad emanare norme dirette a consentire agli Enti di sviluppo il coordinamento e l'armonizzazione delle attività degli altri enti e organismi pubblici o di diritto pubblico, operanti nel campo della bonifica, dell'irrigazione o comunque impegnati nell'azione di sviluppo delle singole zone di intervento.

Il Relatore Scarascia Mugnozza motiva la sua opposizione a tali emendamenti sia per tener fermo il proposito già espresso in sede di replica di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, sia per la ribadita validità del testo dell'articolo 1 del disegno di legge che corrisponde alle esigenze obiettive del mondo agricolo. In particolare, in riferimento all'emendamento Speciale, ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962 ha chiarito la funzione dell'E.R.A.S. e perciò stesso i rapporti tra Stato e Regione relativi all'Ente di sviluppo siciliano.

Il Ministro Ferrari Aggradi, nel riaffermare la coerenza tra l'articolo 1 e gli impegni programmatici del Governo, sottolinea come attualmente il Governo abbia previsto la sola creazione dei due nuovi enti per l'Umbria e le Marche e come la definizione delle zone

di intervento debba essere rapportata ai singoli compiti che verranno attribuiti a questi enti.

Gli emendamenti all'articolo 1 sono quindi posti in votazione e non approvati. Viene approvato invece l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

Si passa all'articolo 2.

I deputati Ognibene, Manenti e Bo illustrano tre emendamenti con i quali si propone che gli organi degli Enti siano fissati direttamente per legge; che il Consiglio di amministrazione sia composto da 3 rappresentanti rispettivamente degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, delle cooperative agricole, dei lavoratori agricoli dipendenti, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura, da tre esperti nominati dalle regioni o dalle province e da due esperti del Ministero; che, subordinatamente, i funzionari dello Stato previsti come membri di tale Consiglio dal disegno di legge vengano sostituiti da rappresentanti delle regioni ovvero, dove le regioni non esistono, delle province.

Il Relatore Scarascia Mugnozza esprime parere contrario agli emendamenti, pur invitando formalmente il Governo a tener conto della esigenza, da più parti riaffermata, che nella direzione degli Enti sia assicurata una prevalente rappresentanza alle categorie agricole produttrici.

Il Ministro riafferma l'opportunità di tener ferma la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge e segnala il rischio di irrigidire in una dizione rigida e incompleta la rappresentanza democratica nei consigli di amministrazione degli Enti.

Dopo aver sottolineato che la regione in Sardegna e in Sicilia ha già un potere di intervento o di direzione sugli Enti, assicura che in sede di delega si assicurerà che nella direzione degli Enti siano rappresentate ampiamente le categorie operanti nelle campagne.

Gli emendamenti all'articolo 2 sono quindi posti in votazione e non risultano approvati. Viene approvato invece l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

Non viene nemmeno approvato un ulteriore emendamento illustrato dal deputato Ognibene che chiede la costituzione di Giunte Regionali per l'agricoltura laddove non sono state ancora realizzate le regioni.

Il deputato Marras propone che venga attribuito alla regione Sarda il potere di vigilanza e di intervento sull'Ente di sviluppo

sardo, ma ritira il suo emendamento, riservandosi di illustrare il problema in Assemblea.

Si passa quindi all'articolo 3.

Il deputato Miceli illustra un emendamento sostitutivo, col quale si propone che gli Enti di sviluppo abbiano, tra l'altro, il potere di promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la formazione di nuove proprietà coltivatrici attraverso la liquidazione dei contratti parziari o di affitto a coltivatori diretti, nonché il potere di elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali.

Il deputato Leopardi Dittaiuti propone che in luogo dei nuovi compiti siano lasciati agli Enti di sviluppo solo quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il deputato La Bella chiede che il potere degli Enti di realizzare e gestire impianti e attrezzature e servizi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del disegno di legge sia esercitato insieme agli Enti locali interessati.

Il deputato Ognibene propone che le gestioni attribuite agli Enti passino entro due anni alle cooperative agricole costituite.

Il deputato La Bella illustra a sua volta due emendamenti diretti ad attribuire agli Enti il potere di espropriare le aziende con reddito imponibile superiore a lire 30 mila e l'estensione delle loro funzioni a tutto il territorio regionale.

Il deputato Antonini propone l'attribuzione agli Enti di compiti di assistenza finanziaria alle imprese col relativo controllo sulle stesse, nonché la concessione di incentivi con la connessa esclusione delle aziende che contrastino con le direttive dell'Ente.

Il deputato Manenti illustra un ulteriore emendamento col quale si chiede che le cooperative agricole siano autorizzate ad assolvere al ruolo di enti intermediari del credito agrario.

Il deputato Marras, infine, propone che si fissino in modo determinato i casi di interventi da parte degli Enti di sviluppo limitandoli a quelli che si riferiscano a particolari carenze nell'attuazione da parte dei proprietari dei piani aziendali di trasformazione alla cui esecuzione siano stati invitati dagli Enti stessi.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,20.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 19. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Mezza Maria Vittoria.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOVA ed altri: « Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato » (2348).

Il Relatore Bova illustra la portata e le finalità del provvedimento, che si possono riassumere nella necessità di abbinare le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali dell'artigianato con quelle per le elezioni degli amministratori delle casse mutue artigiane.

Il deputato Gelmini, pone all'attenzione della Commissione i problemi di fondo della struttura e della organizzazione dell'artigianato in Italia e conclude con una richiesta di rinvio, successivamente ritirata.

La Commissione accoglie alcuni emendamenti presentati dal Relatore, intesi a migliorare il testo della proposta di legge sulla base di osservazioni formulate anche dai deputati Merenda, Alesi e Gelmini.

Successivamente l'articolo unico della proposta di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato nel seguente testo:

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di Malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, già prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati » (*Urgenza*) (2410);

ALESI: « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433 » (2212);

ROBERTI e CRUCIANI: « Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile » (1096).

La Commissione passa ad esaminare l'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Sulotto ed altri, inteso ad estendere l'applicazione della scala mobile alla determinazione della misura degli assegni familiari.

Il Sottosegretario di Stato Calvi esprime le sue riserve sull'ammissibilità dell'emendamento, dato che l'articolo 1 del disegno di legge concerne esclusivamente la proroga dei massimali contributivi. Il Presidente Zanibelli osserva che nel caso che l'emendamento sia ritenuto ammissibile, occorrerà procedere all'abbinamento anche della proposta di legge n. 1096 dei deputati Roberti e Cruciani, concernente analoga materia. Dopo ampia discussione e illustrazione della proposta di legge n. 1096 da parte del deputato Cruciani, l'articolo aggiuntivo posto in votazione con dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso da parte dei deputati: Mazzoni, che preannuncia il voto contrario del gruppo comunista, in quanto decisamente contrario alla proroga dei massimali contributivi degli assegni familiari e in quanto non sono stati accolti gli emendamenti proposti, Cruciani, che, per analoghi motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale Italiano; De Marzi Fernando, che preannuncia il suo voto favorevole e fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate al settore artigiano.

L'articolo aggiuntivo Sulotto e Mazzoni, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva, quindi un ordine del giorno dei deputati Guerrini Giorgio, Gitti e Scalia, che impegna il Governo a presentare un disegno di legge per la graduale abolizione dei massimali e la riduzione delle aliquote contributive per assegni familiari; un ordine del giorno del deputato Bianchi Fortunato per la corresponsione della gratifica natalizia e ferie agli operai in integrazione; e un altro ordine del giorno dei deputati Gitti ed altri per la rivalutazione del sussidio di disoccupazione agli operai agricoli.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge; rimangono assorbite le proposte di legge Alesi n. 2216 e Roberti e Cruciani n. 1096.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce rossa » (2337).

Il Presidente De Maria, dopo aver dato lettura del parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione Bilancio, passa ad illustrare la portata e le finalità del disegno di legge in discussione. Ricordati i precedenti legislativi in materia, precisa che con la legge n. 67 del 1963 vennero soppressi i proventi ricavati dai sovrapprezzi stabiliti a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale e che con tale abolizione la Croce rossa venne a perdere un contributo di circa 300 milioni di lire annue. Il disegno di legge in discussione, appunto, stabilisce la concessione di un nuovo contributo in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in sostituzione dei proventi non più corrisposti.

Successivamente, il Presidente passa ad esaminare l'ultima relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa, relativa all'esercizio 1962. Richiama, in particolare, l'attenzione della Commissione sui rilievi formulati dalla Corte in ordine all'attività dell'Isti-

tuto, rilievi che si possono così riassumere: cospicua entità dei residui attivi e passivi; continua lievitazione delle spese generali; gravi carenze nel conto per ammortamenti relativi ad immobili ed a materiale mobile; irregolarità dei rapporti tra la Croce rossa italiana e l'Istituto di medicina del traffico; irregolarità dei pagamenti avvenuti senza i relativi impegni; particolare posizione giuridica delle scuole per infermiere professionali. Dopo aver brevemente ricordato anche, nelle linee essenziali, la relazione del Presidente generale della Croce rossa, che auspica idonei strumenti atti ad eliminare le carenze denunciate, conclude riaffermando l'urgente necessità di apposite provvidenze legislative per una moderna ristrutturazione dell'Istituto ed invita la Commissione a dare il proprio consenso al disegno di legge in esame.

Dopo un breve intervento del deputato Cattaneo Petrini Giannina, che si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge, esprimendo il timore che un eventuale rinvio dell'approvazione potrebbe pregiudicare le provvidenze in favore del personale dipendente dall'Istituto, il deputato Messinetti avanza formale proposta di sospendere la discussione del progetto di legge, in attesa che il Ministro della sanità riferisca alla Commissione sull'attuale situazione giuridico-amministrativa della Croce rossa italiana, sui risultati della commissione d'inchiesta a suo tempo nominata dal Governo e sulle direttive che il Ministero intende seguire per una ristrutturazione dell'ente.

Alla proposta di sospensiva si dichiara favorevole il deputato De Lorenzo; si dichiarano contrari, invece, i deputati Gasco ed Usvardi.

Posta in votazione, la proposta di sospensiva non è approvata.

Il deputato Biagini lamenta che il Governo non abbia fornito alcuna assicurazione per quanto riguarda la riforma strutturale dell'Istituto. Ricorda che, in sede di discussione del bilancio della Sanità per l'esercizio finanziario 1965, il Ministro Mariotti accolse come raccomandazione un ordine del giorno del deputato Scarpa in materia; denuncia che non si sia provveduto ancora alla smilitarizzazione del corpo militare della Croce rossa, malgrado il Ministro avesse a suo tempo fornito precise assicurazioni in proposito. Dopo aver prospettato le gravissime carenze del servizio di pronto soccorso, che si appalesa assolutamente inadeguato alle esigenze moderne nel settore degli incidenti stradali, conclude rinnovando la preghiera al Ministro Mariotti di

illustrare in modo dettagliato la situazione giuridica ed amministrativa della Croce rossa italiana.

Dopo un breve intervento del Presidente De Maria, il Sottosegretario Volpe dichiara di condividere le conclusioni espresse dal Presidente circa la necessità di una moderna ristrutturazione dell'Istituto e ribadisce i motivi che hanno suggerito la presentazione del disegno di legge, per il quale auspica una sollecita approvazione.

Il deputato Messinetti preannuncia la presentazione alla Presidenza della Camera di una formale richiesta di remissione all'Assemblea del provvedimento, corredata dal prescritto numero di firme, a norma dell'articolo 40, ultimo comma, del Regolamento della Camera. Il Presidente De Maria sospende, conseguentemente, la discussione sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE

nei procedimenti di accusa.

Venerdì 25 giugno, ore 10,30.

COMMISSIONI RIUNITE

(IV Giustizia e XIII Lavoro)

Venerdì 25 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme sui licenziamenti individuali (2452) — Relatori: Fortuna, per la IV Commissione; Russo Spena, per la XIII Commissione — (Parere della XII Commissione);

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302) — Relatori: Cacciatore, per la IV Commissione; Russo Spena, per la XIII Commissione).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 25 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CERUTI CARLO e ARMATO: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni (*Urgenza*) (1490);

NANNUZZI ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggie nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato (1901);

— Relatore: Colleselli — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (2425) — Relatori: Carcaterra e Accreman — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418);

DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278);

DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346);

COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Carcaterra.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Venerdì 25 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributi all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2382) — Relatore: Folchi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.C.A.) (*Modificato dal Senato*) (638-B) — Relatore: Pedini — (*Parere della V Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 (*Approvato dal Senato*) (2423) — Relatore: Toros — (*Parere della V Commissione*);

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (*Approvato dal Senato*) (2406) — Relatore: Folchi — (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 25 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 (*Urgenza*) (2454) — Relatore: Romanato — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Trasformazione della scuola musicale parraggiata annessa all'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno in sezione distaccata del Con-

servatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2237) — Relatore: Titomanlio Vittoria — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (*Approvato dal Senato*) (2372) — Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*).

Votazione e scrutinio segreto del disegno di legge:

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze (2316) — Relatore: Caiazza — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 25 giugno, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

COLASANTO ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Alessandrini.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418) — (*Parere della I Commissione*);

TODROS ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (933);

DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione

di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278) — (*Parere della I Commissione*);

DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346) — (*Parere della I Commissione*);

COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411) (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Ripamonti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 25 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (*Approvato dal Senato*) (2271) — (*Parere della I e della V Commissione*);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Scarascia Mugnozza.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 24.